



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL SOLO POSSESSO DI UN IMMOBILE NON CONFIGURA LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SOCIETARIA PRINCIPALE IN
ITALIA**

- Sentenza del 17/11/2025, n. 2626 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Marini
- Rel. Crespi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI DELLA SOCIETÀ
Società estera – Detenzione in Italia a titolo di proprietà di un unico immobile
– Residenza in Italia – Configurabilità – Esclusione.

Massima

In tema di IRES, è illegittimo qualificare come residente in Italia una società lussemburghese e applicare la disciplina delle società di comodo solo perché possiede un immobile in Italia, atteso che il mero possesso di un bene non basta a dimostrare che l'attività principale si svolge nel territorio dello Stato, come richiesto dall'art. 73, comma 3, d.P.R. 22/12/1986, n. 917.

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 73, comma 3
- L. 14/08/1982, n. 747

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025